

# **REGOLAMENTO DESIGNAZIONI E NOMINE ORGANI DI INDIRIZZO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**(ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto)**

**Deliberato dall'Organo di Indirizzo in seduta 15 gennaio 2026**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, le procedure di designazione, nomina e cooptazione dei componenti degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo, nonché le relative modalità procedurali.
2. Restano ferme e integralmente applicabili le disposizioni statutarie in materia di requisiti, incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e decadenza.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. A fine del presente Regolamento si intendono:
  - per **designazioni** quelle rivenienti dai soggetti di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) e b) dello Statuto, aventi titolo a designare i componenti dell'Organo di Indirizzo;
  - per **nomine** quelle che l'Organo di Indirizzo ha titolo ad effettuare - ex art. 20, comma 2, lett. c) d) e) dello Statuto – per il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, per i membri del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente e i membri del Collegio Sindacale;
  - per **proposte** quelle rivenienti dai soggetti di cui all'art. 19, comma 4, lett. c) dello Statuto, aventi titolo a proporre nominativi per la cooptazione da parte dell'Organo di Indirizzo.

### **Art. 3 – Principi generali e strumenti procedurali**

1. Le procedure di cui al presente Regolamento sono ispirate a criteri di trasparenza, tracciabilità, imparzialità e rispetto della gerarchia delle fonti interne.
2. Le procedure di designazione, nomina e proposta sono avviate, secondo quanto previsto dallo Statuto, su indicazione del Presidente.
3. La presentazione dei nominativi per le designazioni, le nomine e le proposte di cooptazione, le votazioni avvengono esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica della Fondazione, accessibile dal sito internet istituzionale, secondo le modalità tecniche rese note dalla Segreteria.
4. La piattaforma informatica garantisce che le votazioni riguardanti nomine di persone siano fatte a scrutinio segreto, come previsto dalle norme statutarie.
5. I soggetti legittimati alla designazione, nomina e proposta (enti designanti, Soci, enti proponenti il membro dell'Organo di Indirizzo da cooptare; componenti dell'Organo di Indirizzo per la nomina del Presidente e del Vice Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale) accedono alla piattaforma con credenziali personali e provvedono all'inserimento dei dati essenziali del soggetto proposto, indicando:
  - a) cognome e nome;
  - b) data di nascita;
  - c) indirizzo di posta elettronica;
  - d) eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), se disponibile.
6. La piattaforma invia automaticamente al soggetto proposto una comunicazione dell'avvenuta segnalazione, con richiesta di accettazione della candidatura.
7. Accettazione della candidatura:
  - l'accettazione della candidatura da parte del soggetto proposto avviene mediante apposita dichiarazione resa sulla piattaforma informatica della Fondazione;
  - l'accettazione della candidatura è finalizzata esclusivamente a consentire lo svolgimento delle verifiche preliminari del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e

dal presente Regolamento e non comporta assunzione della carica né decorrenza del mandato.

8. Per l'accettazione della candidatura, il soggetto proposto riceve le credenziali personali di accesso alla piattaforma e provvede autonomamente al caricamento della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti, costituita da:
  - a) scheda dati anagrafici contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura;
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità, comprensiva dell'impegno d'onore previsto dallo Statuto a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nel periodo successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi politici ed amministrativi elettivi;
  - c) curriculum vitae sottoscritto;
  - d) informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
9. Il possesso dei requisiti di professionalità si intende normalmente comprovato mediante la produzione del curriculum vitae sottoscritto dal candidato.
10. Il possesso degli altri requisiti si intende normalmente comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
11. Resta fermo il potere degli uffici della Fondazione e della Commissione di Valutazione di richiedere ai candidati, in qualsiasi fase del procedimento e anche successivamente alla nomina, la produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione idonea a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese.
12. In merito alla causa di incompatibilità e ineleggibilità prevista dallo Statuto in relazione agli amministratori delle organizzazioni, degli enti e, comunque, dei soggetti destinatari degli interventi della FONDAZIONE con i quali la stessa abbia rapporti organici e permanenti si intendono presidente, vicepresidente, consigliere, direttore di organizzazioni ed enti che:
  - ricevono **contributi continuativi** dalla Fondazione;
  - sono parte di **convenzioni pluriennali**;

- gestiscono **progetti strutturali** finanziati stabilmente;
- sono **partner ricorrenti** della Fondazione;
- hanno un ruolo **funzionale** nella strategia istituzionale della Fondazione.

13. Ai fini dell'applicazione dei requisiti previsti dallo Statuto per i componenti dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, per funzioni direttive si intendono quelle svolte in autonomia decisionale che abbiano comportato mansioni di indirizzo, coordinamento e controllo presso enti pubblici o privati, anche in assenza di un formale inquadramento dirigenziale.

14. La piattaforma consente la verifica della documentazione da parte di tutti i soggetti indicati dallo Statuto per la designazione, nomina e proposta dei componenti degli Organi.

15. La piattaforma consente la verifica degli Enti e dei soggetti deputati alle designazioni nomine e proposte.

16. Una volta completate le procedure di designazione e nomina, gli Organi della Fondazione sono convocati dal Presidente uscente per la seduta di insediamento, **di norma entro dieci giorni** dalla data di efficacia delle nomine; in caso di assenza o impedimento del Presidente, si applicano le disposizioni statutarie vigenti.

17. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente non comporta invalidità delle nomine né decadenza degli Organi, fermo restando l'obbligo di procedere all'insediamento nel più breve tempo possibile.

18. Nella seduta di insediamento:

- a) si prende atto della composizione risultante dalle nomine;
- b) si procede, ove previsto, alla verifica definitiva del possesso dei requisiti dei propri componenti;
- c) si adottano gli atti necessari all'avvio della propria operatività.

19. Accettazione e decorrenza della carica

- l'accettazione della carica avviene, di regola, nella seduta di insediamento dell'Organo di appartenenza ed è attestata nel relativo verbale;

- l'accettazione della carica da parte dei componenti presenti alla seduta di insediamento si intende validamente resa mediante la partecipazione alla seduta stessa, salvo espressa dichiarazione di rinuncia;
- per i componenti nominati che risultino assenti alla seduta di insediamento, l'accettazione della carica può essere resa mediante dichiarazione scritta acquisita agli atti della Fondazione ovvero mediante dichiarazione resa sulla piattaforma informatica, richiamata nel verbale della prima seduta utile dell'Organo;
- in ogni caso, la decorrenza della carica è fatta risalire alla data della seduta di insediamento, salvo rinuncia espressa o diversa previsione statutaria.

20. L'Ufficio Segreteria provvede a monitorare la piattaforma, integrando la comunicazione per consentire i massimi criteri di trasparenza, tracciabilità e imparzialità.

21. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applicano le regole previste al comma 4 dell'art. 25 dello Statuto.

#### **Art. 4 – Commissione di Valutazione**

1. È istituita una Commissione di Valutazione con funzioni istruttorie e di verifica preliminare, composta da:
  - a) il Presidente della Fondazione;
  - b) il Presidente del Collegio Sindacale;
  - c) il Segretario Generale.
2. La verifica della Commissione ha natura preliminare e istruttoria e non sostituisce la verifica definitiva dei requisiti attribuita dallo Statuto all'Organo competente.
3. La Commissione di Valutazione verifica il rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento, ha funzioni istruttorie e non decisionali.
4. La Commissione non esprime valutazioni di merito comparativo sui candidati, né formula graduatorie.
5. In caso di valutazione riguardante persone facenti parte della Commissione di Valutazione, i componenti interessati sono tenuti ad astenersi dalla partecipazione ai lavori

limitatamente alla posizione oggetto di esame. In tali casi, la Commissione opera con i restanti componenti ovvero, per il solo svolgimento dell'istruttoria, con la sostituzione temporanea prevista dal presente Regolamento.

## **TITOLO II – ORGANO DI INDIRIZZO**

### **Art. 5 – Designazione dei componenti**

1. I componenti dell'Organo di Indirizzo sono designati nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dallo Statuto.

### **Art. 6 – Procedura operativa di designazione**

#### **da parte dell'Assemblea dei Soci - art. 19, comma 4, lett. a) dello Statuto**

1. Sulla base delle tempistiche previste dallo Statuto, il Presidente avvia la procedura designazione in capo all'Assemblea dei Soci.
2. I Soci attivi provvedono al caricamento dei nominativi di competenza sulla piattaforma informatica della Fondazione in un arco temporale **di norma non inferiore ai quaranta giorni**.
3. Ciascun Socio può presentare una lista di candidati fino a un numero massimo di sette nominativi, con possibilità di autocandidatura; le liste sono presentate esclusivamente mediante caricamento sulla piattaforma informatica della Fondazione.
4. Le liste presentate dai Soci confluiscono in un unico elenco complessivo dei candidati validamente ammessi alla procedura di designazione. Al fine di garantire parità di visibilità, neutralità della consultazione e assenza di vantaggi meramente grafici o ordinali, l'elenco dei candidati è visualizzato sulla piattaforma informatica della Fondazione secondo un ordine casuale, generato automaticamente dal sistema e variabile ad ogni accesso. L'ordine di visualizzazione dei nominativi non ha rilevanza ai fini della votazione né incide sulle modalità di espressione del voto.

5. L'Assemblea può deliberare, ove ritenuto opportuno, la ricerca di nominativi anche mediante bando pubblico, da attuarsi attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sui mezzi di informazione locali, sia cartacei sia online, nonché mediante l'inserimento dell'avviso sul sito internet della Fondazione.
6. Le liste di cui al comma 2 sono presentate esclusivamente mediante caricamento sulla piattaforma informatica della Fondazione.
7. Per ciascun candidato devono essere caricati sulla piattaforma i documenti di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
8. Le liste sono rese disponibili ai Soci, tramite la piattaforma informatica, con modalità idonee ad assicurarne la trasparenza e la conoscibilità.
9. I nominativi designati nelle liste provvedono, **di norma entro trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione di designazione, al caricamento sulla piattaforma della documentazione di cui all'art. 3, comma 8, del presente Regolamento.
10. La Commissione di Valutazione si riunisce su convocazione del Presidente per procedere alla verifica preliminare del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti statuari; all'esito della verifica, la Commissione:
  - a) dichiara l'ammissibilità dei nominativi che risultano conformi;
  - b) segnala eventuali carenze documentali o cause ostative, richiedendo, ove possibile, integrazioni nei termini compatibili con il procedimento.
11. Delle attività della Commissione di Valutazione e dell'esito della verifica è redatto apposito verbale, conservato agli atti della Fondazione; il verbale è comunicato agli Enti designanti e all'Assemblea dei Soci
12. I nominativi dichiarati ammissibili sono confermati nella piattaforma informatica per la successiva fase di votazione da parte dell'Organo competente.
13. Al termine della fase di designazione e terminata la fase di istruttoria e verifica preliminare della Commissione di Valutazione, si procede con la votazione mediante utilizzo della piattaforma informatica della Fondazione, con le modalità e i quorum previsti dallo Statuto. La piattaforma garantisce la segretezza del voto.

14. La lista dei nominativi che, avendo superato il quorum statutario e raggiunto il massimo dei voti sono designati come membri dell'Organo di Indirizzo, viene ratificata dall'Assemblea in apposita seduta convocata dal Presidente.
15. La verifica definitiva del possesso dei requisiti dei componenti designati, secondo quanto previsto dallo Statuto, è di competenza dell'Organo di Indirizzo in carica al momento delle designazioni, che provvede, in piena autonomia, nella prima seduta successiva al termine della fase di votazione e ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.
16. La designazione avviene con le modalità, i quorum e le maggioranze previsti dallo Statuto.

### **Art. 7 – Procedura operativa di designazione**

#### **da parte degli Enti esterni - art. 19, comma 4, lett. b) dello Statuto**

1. Sulla base delle tempistiche previste dallo Statuto, ovvero **entro sessanta giorni** dall'avvio della procedura designazione da parte del Presidente, i soggetti legittimati alla designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) dello Statuto, provvedono al caricamento dei nominativi di competenza sulla piattaforma informatica della Fondazione.
2. I nominativi designati provvedono, **di norma entro dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione di designazione, al caricamento sulla piattaforma della documentazione di cui all'art. 3, comma 8, del presente Regolamento.
3. Di norma **entro dieci giorni** dalla scadenza del termine per la designazione dei nominativi, la Commissione di Valutazione si riunisce per procedere alla verifica preliminare del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti statutari.
4. All'esito della verifica, la Commissione:
  - a) dichiara l'ammissibilità dei nominativi che risultano conformi;
  - b) segnala eventuali carenze documentali o cause ostative, richiedendo, ove possibile, integrazioni nei termini compatibili con il procedimento.

5. Delle attività della Commissione di Valutazione e dell'esito della verifica è redatto apposito verbale, conservato agli atti della Fondazione; il verbale è comunicato agli Enti designanti e all'Assemblea dei Soci.
6. I nominativi dichiarati ammissibili sono resi disponibili sulla piattaforma informatica per la consultazione da parte di tutti i soggetti designanti.
7. La verifica definitiva del possesso dei requisiti dei componenti designati nell'Organo di Indirizzo è effettuata dall'Organo competente, **ai sensi e secondo quanto previsto dallo Statuto.**

#### **Art. 8 – Cooptazione del componente dell'Organo di Indirizzo**

1. Sulla base delle tempistiche previste dallo Statuto, ovvero **entro sessanta giorni** dall'avvio della procedura designazione da parte del Presidente, i soggetti legittimati alla proposta dei nominativi destinati alla procedura di cooptazione di cui all'art. 19, comma 4, lett. c) dello Statuto provvedono al caricamento dei nominativi di competenza sulla piattaforma informatica della Fondazione
2. I nominativi proposti oggetto di valutazione sono quelli indicati dai soggetti espressamente individuati dallo Statuto, secondo le modalità ivi previste. L'Organo di Indirizzo uscente esercita il potere di cooptazione all'interno di tali indicazioni, senza che ciò comporti rappresentanza degli enti proponenti.
3. Ai fini della cooptazione, per "chiara e indiscussa fama" si intende il possesso di un profilo di riconosciuta autorevolezza e reputazione, desumibile da elementi oggettivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) incarichi di vertice o di alta responsabilità presso enti pubblici o privati, istituzioni accademiche, culturali o scientifiche di rilievo;
  - b) attività professionali, imprenditoriali o artistiche di particolare complessità e riconoscimento;
  - c) attività accademica, di ricerca o di alta formazione documentata;

- d) esperienza qualificata, almeno quinquennale, nella gestione di organizzazioni complesse, patrimoni o risorse rilevanti;
  - e) riconoscimenti, premi, incarichi o titoli di prestigio conferiti da istituzioni pubbliche o private.
4. Nell'esercizio della cooptazione, ciascun componente dell'Organo di Indirizzo tiene conto dell'equilibrio complessivo delle competenze già presenti a seguito delle procedure di designazione effettuate dall'Assemblea dei Soci (art. 19 comma 4 lett. a) e dagli Enti esterni (art. 19 comma 4 lettera b) e della complementarità del profilo da cooptare rispetto ad esse. La valutazione dei nominativi proposti non ha pertanto natura comparativa tra professionalità eterogenee, ma è finalizzata a individuare il profilo maggiormente coerente con le esigenze strategiche, istituzionali e territoriali della Fondazione nel periodo di riferimento.
  5. I nominativi proposti, **di norma entro dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione di designazione, provvedono al caricamento sulla piattaforma dei documenti di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5 del presente Regolamento.
  6. La Commissione di Valutazione si riunisce su convocazione del Presidente per procedere alla verifica preliminare del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti statutari.
  7. All'esito della verifica, la Commissione:
    - a) dichiara l'ammissibilità dei nominativi che risultano conformi;
    - b) segnala eventuali carenze documentali o cause ostative, richiedendo, ove possibile, integrazioni nei termini compatibili con il procedimento.
  8. Delle attività della Commissione di Valutazione e dell'esito della verifica è redatto apposito verbale, conservato agli atti della Fondazione; il verbale è comunicato ai membri dell'Organo di Indirizzo e, per conoscenza, all'Assemblea dei Soci e agli Enti designanti.
  9. I nominativi dichiarati ammissibili sono confermati nella piattaforma informatica per la consultazione da parte di tutti i soggetti designanti.
  10. Conclusa la fase di proposta e la fase di istruttoria e verifica preliminare svolta dalla Commissione di Valutazione, si procede alla votazione mediante utilizzo della piattaforma

informatica della Fondazione, con le modalità e i quorum previsti dallo Statuto; la piattaforma garantisce la segretezza del voto.

11. La verifica definitiva del possesso dei requisiti, compreso il requisito di chiara ed indiscussa fama, a seguito dell'individuazione del membro cooptato nell'Organo di Indirizzo, è effettuata dall'Organo competente secondo quanto previsto dallo Statuto, con la ratifica dell'esito delle votazioni svolte tramite la piattaforma informatica.
12. La deliberazione di cooptazione dà atto, in forma sintetica, degli elementi valutativi di cui ai commi precedenti.
13. La nomina per cooptazione avviene con le modalità, i quorum e le maggioranze previsti dallo Statuto.

### **TITOLO III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 9 – Presentazione delle candidature al Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente avvia la procedura di nomina **di norma entro quattro mesi** prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ovvero tempestivamente nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato..
2. Ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può presentare una lista di candidati fino a un numero massimo pari ai posti da ricoprire.
3. Le liste sono presentate esclusivamente mediante caricamento sulla piattaforma informatica della Fondazione entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della procedura di nomina da parte del Presidente.
4. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso di adeguate competenze nei settori finanziari
5. I candidati entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina provvedono al caricamento sulla piattaforma dei documenti di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

6. La Commissione di Valutazione si riunisce su convocazione del Presidente per procedere alla verifica preliminare del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti statuari.
7. All'esito della verifica, la Commissione:
  - a) dichiara l'ammissibilità dei nominativi che risultano conformi;
  - b) segnala eventuali carenze documentali o cause ostative, richiedendo, ove possibile, integrazioni nei termini compatibili con il procedimento.
8. Delle attività della Commissione di Valutazione e dell'esito della verifica è redatto apposito verbale, conservato agli atti della Fondazione; il verbale è comunicato ai membri dell'Organo di Indirizzo.
9. I nominativi dichiarati ammissibili sono confermati nella piattaforma informatica per la consultazione da parte di tutti i soggetti designanti.
10. Conclusa la fase di candidatura e la fase di istruttoria e verifica preliminare svolta dalla Commissione di Valutazione, si procede alla votazione mediante utilizzo della piattaforma informatica della Fondazione, con le modalità e i quorum previsti dallo Statuto; la piattaforma garantisce la segretezza del voto.
11. La lista dei nominativi che, avendo superato il quorum statutario e raggiunto il massimo dei voti, risultano designati come membri del Consiglio di Amministrazione è ratificata dall'Organo di Indirizzo in apposita seduta convocata dal Presidente.
12. La verifica definitiva del possesso dei requisiti è effettuata dall'Organo competente, ovvero dai membri nominati nel Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto.
13. La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene con le modalità, i quorum e le maggioranze previsti dallo Statuto.

## **TITOLO IV – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

### **Art. 10 – Nomina del Presidente della Fondazione**

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Organo di Indirizzo ai sensi e per gli effetti dello Statuto ed è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. La procedura di nomina è avviata dal Presidente uscente; in caso di dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione anticipata, la procedura è avviata dal Vice Presidente ai sensi dello Statuto.
3. In caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, la procedura di nomina del Presidente segue la chiusura della fase di votazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tiene conto dell'esito della verifica preliminare svolta dalla Commissione di Valutazione.
4. In caso di nomina del Presidente nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione, la procedura è avviata tempestivamente, ferma restando la verifica preliminare della Commissione di Valutazione.
5. La votazione avviene mediante utilizzo della piattaforma informatica della Fondazione, con le modalità e i quorum previsti dallo Statuto; la piattaforma garantisce la segretezza del voto.
6. La verifica definitiva del possesso dei requisiti è effettuata dall'Organo competente, ovvero dai membri nominati nel Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto.

## **TITOLO V – VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

### **Art. 11 – Nomina del Vice Presidente della Fondazione**

1. Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dall'Organo di Indirizzo ai sensi e per gli effetti dello Statuto ed è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. La procedura di nomina è avviata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, si applicano le disposizioni statutarie vigenti.
3. In caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, la procedura di nomina del Vice Presidente segue la chiusura della fase di votazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tiene conto dell'esito della verifica preliminare svolta dalla Commissione di Valutazione.
4. In caso di nomina del Vice Presidente nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione, la procedura è avviata tempestivamente, ferma restando la verifica preliminare della Commissione di Valutazione.
5. La votazione avviene mediante utilizzo della piattaforma informatica della Fondazione, con le modalità e i quorum previsti dallo Statuto; la piattaforma garantisce la segretezza del voto.
6. La verifica definitiva del possesso dei requisiti è effettuata dall'Organo competente, ovvero dai membri nominati nel Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto.

## **TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE membri effettivi**

### **Art. 12 – Nomina e verifica dei requisiti**

1. Il Presidente avvia la procedura di nomina dei Sindaci effettivi **di norma almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Collegio Sindacale**, ovvero tempestivamente nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
2. Ai fini della nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può presentare una lista di candidati fino a un numero massimo pari ai posti da ricoprire.
3. Le liste sono presentate esclusivamente mediante caricamento sulla piattaforma informatica della Fondazione entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della procedura di nomina da parte del Presidente.

4. I candidati provvedono, **di norma entro dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione di designazione, al caricamento sulla piattaforma della documentazione di cui all'art. 3, comma 8, del presente Regolamento.
5. La Commissione di Valutazione si riunisce su convocazione del Presidente per procedere alla verifica preliminare del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti statuari.
6. All'esito della verifica, la Commissione:
  - a) dichiara l'ammissibilità dei nominativi che risultano conformi;
  - b) segnala eventuali carenze documentali o cause ostative, richiedendo, ove possibile, integrazioni nei termini compatibili con il procedimento.
7. Delle attività della Commissione di Valutazione e dell'esito della verifica è redatto apposito verbale, conservato agli atti della Fondazione; il verbale è comunicato ai membri dell'Organo di Indirizzo.
8. I nominativi dichiarati ammissibili sono resi disponibili sulla piattaforma informatica per la consultazione da parte di tutti i soggetti proponenti.
9. Conclusa la fase di candidatura e la fase di istruttoria e verifica preliminare svolta dalla Commissione di Valutazione, si procede alla votazione mediante utilizzo della piattaforma informatica della Fondazione, con le modalità e i quorum previsti dallo Statuto; la piattaforma garantisce la segretezza del voto.
10. La lista dei nominativi che, avendo superato il quorum statutario e raggiunto il massimo dei voti, risultano designati come membri effettivi del Collegio Sindacale è ratificata dall'Organo di Indirizzo in apposita seduta convocata dal Presidente.
11. La verifica definitiva del possesso dei requisiti è effettuata dall'Organo competente, **ovvero dai membri effettivi nominati nel Collegio Sindacale**, secondo quanto previsto dallo Statuto.
12. La nomina del Collegio Sindacale avviene con le modalità, i quorum e le maggioranze previsti dallo Statuto.

## **TITOLO VII – PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

### **Art. 13 – Nomina Presidente del Collegio Sindacale**

1. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Organo di Indirizzo ai sensi e per gli effetti dello Statuto ed è individuato tra i membri effettivi del Collegio Sindacale.
2. La procedura di nomina è avviata dal Presidente della Fondazione; in caso di rinnovo del Collegio Sindacale, la procedura è avviata a seguito della conclusione della nomina dei componenti effettivi del Collegio.
3. In caso di rinnovo del Collegio Sindacale, la procedura di nomina del Presidente segue la chiusura della fase di votazione dei componenti del Collegio Sindacale e tiene conto dell'esito della verifica preliminare svolta dalla Commissione di Valutazione.
4. In caso di cessazione, dimissioni o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale nel corso del mandato, la procedura di nomina è avviata tempestivamente, ferma restando la verifica preliminare da parte della Commissione di Valutazione.
5. La votazione avviene mediante utilizzo della piattaforma informatica della Fondazione, con le modalità e i quorum previsti dallo Statuto; la piattaforma garantisce la segretezza del voto.
6. La verifica definitiva del possesso dei requisiti è effettuata dall'Organo competente, ovvero dai membri effettivi nominati nel Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dallo Statuto.

## **TITOLO VIII – COLLEGIO SINDACALE membri supplenti**

### **Art. 14 – Nomina e verifica dei requisiti**

1. Il Presidente avvia la procedura di nomina dei Sindaci supplenti di norma almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Collegio Sindacale, ovvero tempestivamente nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato.
2. Ai fini della nomina dei Sindaci supplenti, ciascun componente dell'Organo di Indirizzo può presentare una lista di candidati fino a un numero massimo pari ai posti da ricoprire.

3. Le liste sono presentate esclusivamente mediante caricamento sulla piattaforma informatica della Fondazione entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della procedura di nomina da parte del Presidente.
4. I candidati provvedono, di norma entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione, al caricamento sulla piattaforma della documentazione di cui all'art. 3, comma 8, del presente Regolamento.
5. La Commissione di Valutazione si riunisce su convocazione del Presidente per procedere alla verifica preliminare del rispetto delle modalità, dei termini e dei requisiti statuari.
6. All'esito della verifica, la Commissione:
  - a) dichiara l'ammissibilità dei nominativi che risultano conformi;
  - b) segnala eventuali carenze documentali o cause ostative, richiedendo, ove possibile, integrazioni nei termini compatibili con il procedimento.
7. I nominativi dichiarati ammissibili sono resi disponibili sulla piattaforma informatica per la consultazione da parte di tutti i soggetti proponenti.
8. Delle attività della Commissione di Valutazione e dell'esito della verifica è redatto apposito verbale, conservato agli atti della Fondazione; il verbale è comunicato ai membri dell'Organo di Indirizzo.
9. Conclusa la fase di candidatura e la fase di istruttoria e verifica preliminare svolta dalla Commissione di Valutazione, si procede alla votazione mediante utilizzo della piattaforma informatica della Fondazione, con le modalità e i quorum previsti dallo Statuto; la piattaforma garantisce la segretezza del voto.
10. La lista dei nominativi che, avendo superato il quorum statutario e raggiunto il massimo dei voti, risultano designati come Sindaci supplenti del Collegio Sindacale è ratificata dall'Organo di Indirizzo in apposita seduta convocata dal Presidente.
11. La verifica definitiva del possesso dei requisiti è effettuata dall'Organo competente, ovvero dai membri effettivi nominati nel Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dallo Statuto.
12. La nomina dei Sindaci supplenti avviene con le modalità, i quorum e le maggioranze previsti dallo Statuto.

## **IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto, che prevalgono in ogni caso.

### **Art. 16 – Norma transitoria**

1. Le disposizioni del presente Regolamento in materia di cooptazione del componente dell'Organo di Indirizzo, di nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione e di nomina del Presidente del Collegio Sindacale si applicano a partire dal primo rinnovo utile degli Organi successivo alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto concerne la nomina dei Sindaci supplenti, restano ferme le disposizioni transitorie previste dallo Statuto, ed in particolare quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, dello Statuto medesimo.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.